

**LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 12-07-2002  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE  
PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE.  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15  
FEBBRAIO 1994, N. 8 " DISPOSIZIONI PER LA  
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER  
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA "**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-  
ROMAGNA  
N. 100  
del 12 luglio 2002

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA  
LA SEGUENTE LEGGE:*

**ARTICOLO 1**

Finalità

1. In considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella Regione Emilia-Romagna è consentito nel corso delle stagioni venatorie 2002-2003 e 2003-2004, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 2, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche secondo le disposizioni della presente legge.

**ARTICOLO 2**

Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo

1. Il prelievo è consentito:

a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie  
Storno

(*Sturnus vulgaris*), Passero (*Passer italiae*) e Passera  
mattugia

(*Passer montanus*);

b) con i mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della legge 11  
febbraio

1992, n. 157;

c) da parte dei cacciatori iscritti agli Ambiti  
Territoriali di Caccia

(ATC) della Regione Emilia-Romagna, o che vi abbiano  
accesso per la caccia in mobilità controllata alla fauna  
migratoria ai sensi dell'art. 36 bis della L.R. n. 8 del  
1994, ai

titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami  
vivi, o che

esercitino la caccia in azienda faunistico-venatoria;

d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per  
ciascun cacciatore, rispettivamente di venticinque e  
duecento

capi di storni e di dieci e cento capi complessivi di  
passeri;

e) dall'1 settembre al 31 gennaio, nelle giornate, negli  
orari e

nelle forme consentiti per l'esercizio venatorio.

### **ARTICOLO 3**

Controlli

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è  
esercitata ai sensi degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8  
del 1994 e  
successive modifiche.

2. I quantitativi di capi prelevati devono essere  
indicati, a cura

dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo  
previsto nel

tesserino venatorio regionale, il quale dovrà essere  
inviato alla

Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno.  
Le

Province elaborano detta documentazione ed entro il 30

aprile  
la trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre  
la  
relazione finale di applicazione della presente legge per  
i  
competenti organi statali e l'Istituto Nazionale per la  
Fauna  
Selvatica (INFS), nonchè ai fini dei controlli previsti  
dalla  
Direttiva 79/409/CEE.

#### **ARTICOLO 4**

Sospensione del prelievo

1. La Giunta regionale, su richiesta dell'INFS, può  
sospendere  
il prelievo qualora siano accertate gravi diminuzioni  
della  
consistenza numerica delle specie.

#### **ARTICOLO 5**

Disposizioni finali

1. Ai fini della prevenzione dei danni provocati alle  
colture ed al  
patrimonio zootecnico, per il Piccione di città (Columba  
livia) le  
Province possono predisporre i piani di controllo di cui  
all'art.  
16 della L.R. n. 8 del 1994.

2. L'art. 18 della L.R. n. 8 del 1994 è sostituito dal  
seguente:

'' 1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui  
alle lettere  
a) e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo  
regionale  
istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge  
statale. La  
loro entità è determinata con legge regionale di

approvazione  
del bilancio di previsione.

2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita alle Province sulla base dei danni accertati, entro i limiti di disponibilità di cui al comma 3 dell'art. 17 e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. ' ' .

3. Il comma 3 dell'art. 64 della L.R. n. 8 del 1994 è abrogato.

4. Il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:

' ' 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11 dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale definisce i criteri per l'individuazione della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia e della superficie agro-silvo-pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densità venatoria di cui all'art. 8. ' ' .

5. Il comma 1 bis dell'art. 5 della L.R. n. 8 del 1994 è soppresso.

6. La L.R. 25 agosto 1997, n. 30, è abrogata.

## **ARTICOLO 6**

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

### **Formula Finale:**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 luglio 2002 VASCO ERRANI

---